

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 verbale prot. n. 55 (1-5-5) del 04.01.2018

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018 - 2019 – 2020.

L'anno duemiladiciotto ed il giorno quattro del mese di gennaio alle ore quattordici e minuti venti nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Perrin Daniel	Sindaco	X		
Machet Valeria	Vice Sindaco	X		
Gyppez Roberta	Assessore	X		
Perrin Stefano	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 16:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018 - 2019 – 2020.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione recante ad oggetto “Ricognizione eccedenze di personale anno 2018” da cui risulta che non sono presenti né dipendenti in eccedenza e che l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2017 e 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

CONSIDERATO che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, recependo il principio di contenimento della spesa pubblica, reiterato dalle leggi finanziarie successive, dispone che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.99 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

CONSIDERATO che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante la materia inerente l'organizzazione degli uffici, ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale venga adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria;

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 7, della legge n. 122/2010 che, modificando l'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006, prevede: l'assicurazione, da parte degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, della riduzione della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale; il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale per gli enti che non abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità nell'esercizio precedente (art. 76, comma 4, della legge 133/2008);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 prevede: gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

CONSIDERATO che l'art. 3 comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto del 80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2018 e successivi il 100% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 4, della L.R. 24/2016 prevede che gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50% dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si renderanno vacanti nel medesimo anno, precisando che detto limite non trova applicazione nel caso di nuove assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e verso gli enti locali per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito di attività dello sportello unico degli enti locali (SUEL), ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) della L.R. 6/2014 e che disposizione analoga è prevista nella Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020 (art.4, comma 3);

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 4, della L.R. 24/2016 prevede inoltre che, per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovra comunale costituito, mediante convenzione, tra i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 6/2014 e che disposizione analoga è prevista nella Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020 (art.4, comma 3);

DATO ATTO che è venuto meno, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 76 del rispetto del tetto massimo del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, con il divieto di effettuare assunzioni nel caso di superamento di tale rapporto nell'ultimo anno e che nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 sono previsti ulteriori margini di libertà per il turn-over del personale comunale;

PRESO atto che questo ente non ha necessità di rispettare il patto di stabilità, ma dal combinato disposto dell'art. 1, comma 465, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e dell'art. 2bis, della L.R. 48/1995, come da ultimo sostituito dall'art. 1, commi 1, della L.R. 16/2016, risulta dovere rispettare il vincolo del pareggio di bilancio, in luogo del menzionato patto di stabilità, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi del comma 3, del menzionato art. 2bis della L.R. 48/1995;

TENUTO CONTO della rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti agli uffici;

RAVVISATA la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 per garantire l'erogazione dei servizi senza soluzione di continuità e non aggravare ulteriormente la costante diminuzione del personale dipendente, come segue:

- **Anno 2018** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari,
- **Anno 2019** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari,
- **Anno 2020** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari;

VISTA e confermata l'attuale dotazione organica dell'Ente;

ATTESO che per effetto dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), negli anni 2015 e 2016 le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, sono destinate:

- all'ammissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti (solo vincitori e non idonei)
- alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (personale di area vasta);

DATO ATTO che il presente atto sarà oggetto di informazione alle OO.SS. ai sensi della vigente contrattazione collettiva;

RILEVATO che la spesa conseguente al presente provvedimento è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2018 e triennale 2018-2020, ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'articolo 14, comma 7, della legge n. 122/2010 che ha modificato l'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 27.12.2006;

PRESO ATTO dell'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti contenuta in una percentuale inferiore al 50%;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare questo atto di indirizzo politico è della Giunta Comunale. L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2011, nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della L. 183/2001, prevede l'obbligo anche per gli enti locali l'obbligo di provvedere alla ricognizione delle eccedenze di personale: spetta alla Giunta Comunale l'adozione di tale provvedimento. Il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 reca "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”: tali norme vengono richiamate nel presente provvedimento. Pertanto in ordine all'adozione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI APPROVARE la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ed il piano delle assunzioni per il triennio 2018/2020 finalizzato al principio di riduzione della spesa per il personale, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, il tutto come descritto in premessa e di seguito riportato:

- **Anno 2018** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari,
- **Anno 2019** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari,
- **Anno 2020** nessuna assunzione a meno di dimissioni od esodi volontari;

DI DARE ATTO che la citata programmazione è coerente: con la definizione della dotazione organica vigente e che la stessa potrà essere successivamente modificata in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale nonché in conseguenza di nuove scelte effettuate dall'amministrazione;


DI DARE ATTO che le previsioni di spesa trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione.

Determinazione del segretario comunale n. 5 del 04.01.2018

In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, in esecuzione della deliberazione G.C. 5/2018 si dispongono gli adempimenti conseguenti, tra cui gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06/11/2012, n. 190 e s.m.i. e quindi l'invio di copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica e nonché l'informazione alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ed alle RSU sull'esito della ricognizione

Il Segretario Comunale

f.to Roberto Artaz.



Il Sindaco
f.to Daniel PERRIN



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04.01.2018.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 04.01.2018 al 19.01.2018.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)